

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1020

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINAT, FINI, TATARELLA, VALENSISE, BUONTEMPO,  
BUTTI, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI,  
IGNAZIO LA RUSSA, MARENCO, MATTEOLI, NANIA, PARIGI,  
PASETTO, PATARINO, SERVELLO, SOSPIRI**

Nuove norme per gli appalti di opere pubbliche

*Presentata il 12 giugno 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le iniziative della magistratura milanese hanno portato all'attenzione non solamente dell'Italia, ma anche di altri Paesi, alcuni dei quali sono rimasti coinvolti, il fenomeno delle « tangenti » nell'esecuzione delle opere pubbliche.

Purtroppo non si tratta di un malcostume circoscritto agli ambienti di Milano, poiché giornalmente la stampa e la televisione danno notizia di indagini, di avvisi di garanzia, di fermi operati in varie città, da Bergamo a Napoli, da Roma a Frosinone, tanto per citarne alcune.

Il « coperchio » sollevato dal giudice Di Pietro, a parte i casi sinora individuati, lascia intravedere l'esistenza non tanto di un malcostume quanto di un « sistema »

che si può definire « consolidato », per cui qualsiasi appalto può essere assegnato solamente se il concorrente alla gara si sottopone ad esborsi illeciti, proporzionali ai costi dell'opera.

Ma nonostante questo sistema possa essere anche inteso — ma mai giustificato — come una maniera posta in essere da un imprenditore per battere la concorrenza ed assicurare un utile al proprio lavoro, quello che ripugna è la soffocante presenza dei partiti politici che praticamente — ed ai loro esclusivi fini — ne hanno imposto le « regole » per le quali « o mi dai, oppure affoghi! ».

D'altro lato, oltre alla disonestà congenita dei mandanti, oltre alla ormai ineludibile acquiescenza dei mandatari in

prima o in seconda se non anche in terza persona, non possiamo non considerare le congerie di leggi e di leggine che — eufemisticamente — regolano la materia delle opere pubbliche.

Aprondo la raccolta delle « leggi d'Italia nel testo vigente », sotto la voce « Opere pubbliche » ne troviamo riportate ben 70, a cominciare dal celebre allegato E della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per finire all'ultimo decreto — almeno supponiamo che sia l'ultimo — del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

Ci sembra ovvio che in questa massa di disposizioni legislative — 34 per « progettazioni, appalti, esecuzione, direzione, contabilità e collaudo »; 14 per « revisione dei prezzi contrattuali degli appalti »; oltre 14 per le « opere pubbliche d'interesse degli enti locali »; 8 per la tenuta dell'Albo dei costruttori »; — ci sia, proprio a causa di tanta proliferazione, spazio e possibilità di elusioni, di distorsioni, e di applicazioni di comodo.

Sorge spontanea la domanda: se, a valle, i partiti malversano, a monte, quegli stessi partiti, quando legiferano, hanno rispetto del mandato ricevuto dagli elettori?

Convinti che tutta la legislazione in questa materia debba essere semplificata

e rigorosamente coordinata, abbiamo ritenuto necessario — intanto — presentare questa proposta di legge per imporre alle gare di appalto un solo modo per la loro espletazione, quello previsto dall'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. In tal modo l'ente appaltante potrà indire la gara soltanto secondo il cosiddetto principio delle « chiavi in mano »: definito il costo totale dell'opera con l'offerta più vantaggiosa dei concorrenti alla gara, l'imprenditore deve provvedervi nei limiti, nei tempi e nei modi di quanto da lui stesso offerto.

Le norme contenute nell'articolo 2 riguardano le varianti strutturali dell'opera, dovute in seguito a verifiche intercorse dopo la progettazione o a fattori imprevedibili (ad esempio, corsi di falde acquifere sotterranee, grotte, eccetera), che debbono essere contenute nel limite del 3 per cento del costo totale dell'opera ed essere specificatamente approvate dall'ente committente.

Con l'articolo 3, si prevede un sostanziale aumento delle sanzioni pecuniarie per i ritardi negli stati di avanzamento e nella consegna dell'opera: le penalità sono quintuplicate, e per ogni ulteriore bimestre di ritardo viene applicata una maggiorazione del 25 per cento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Per tutti gli appalti di opere pubbliche deliberati da amministrazioni pubbliche, da enti pubblici e loro concessionari, nonché per gli appalti di opere deliberati da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato e di enti pubblici, si procede, in caso di licitazione privata, secondo il sistema dell'offerta di prezzi unitari di cui agli articoli 1, primo comma, lettera e), e 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

2. Le lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 1 e gli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono abrogati.

## ART. 2.

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, devono approvare con specifica deliberazione le varianti strutturali proposte in corso d'opera dall'appaltatore. In ogni caso, per una singola variante, o per più varianti successive, non si può superare il 3 per cento del costo totale dell'opera.

## ART. 3.

1. Le penali previste dalle norme vigenti in caso di ritardo negli stati di avanzamento per la realizzazione delle opere nonché per la loro consegna sono quintuplicate. Esse sono inoltre maggiorate di un ulteriore 25 per cento per ogni successivo bimestre di ritardo.

2. Le maggiorazioni delle penali previste dal presente articolo si applicano ai ritardi nell'esecuzione di opere che si verifichino successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.